



MOZIONE CONGRESSUALE IN TEMA DI INCOMPATIBILITÀ CON LA PROFESSIONE DI AVVOCATO

Il Congresso Nazionale dell'Associazione Nazionale Forense, riunito a Parma i giorni 19-22 settembre 2024, dopo ampia discussione

PREMESSO CHE

- la vigente Legge professionale (Legge 31 dicembre 2012, n. 247) presenta una serie di gravi criticità per quanto riguarda la disciplina delle forme di esercizio della professione;
- nella Legge professionale sono state previste e mantenute nel tempo una serie di irragionevoli restrizioni e divieti che nel tempo si sono rivelati essere un grave ostacolo allo sviluppo della categoria, dato che penalizzano gli avvocati nel confronto con altri professionisti, o attività economiche non regolamentate, ma in concorrenza con gli avvocati;
- le norme dell'ordinamento professionale rivestono un ruolo di fondamentale importanza nel consentire all'avvocatura di sposare nuovi e diversi paradigmi di esercizio della professione. La presenza nell'attuale legge professionale di rigidità e divieti scoraggia o talvolta rende del tutto impossibile, l'accesso a nuove forme di esercizio della professione;
- appare necessario ridurre al minimo le restrizioni e limitazioni che possano incidere in modo negativo sia sulla concorrenza in ambito professionale, sia con la libertà di iniziativa economica dei liberi professionisti. In altri termini, il regime di "specialità" rispetto alle altre attività economiche previsto per la professione forense dovrebbe portare all'adozione di regole restrittive solo quando ciò sia effettivamente indispensabile per tutelare l'indipendenza ed autonomia degli avvocati, nonché il diritto di difesa;
- non è più procrastinabile una radicale innovazione della disciplina delle incompatibilità della professione di avvocato;

OSSERVATO CHE

- l'attuale regime delle incompatibilità previsto dalla Legge professionale costituisce un ostacolo allo sviluppo della professione e alla possibilità per gli avvocati di ampliare il campo delle loro possibili attività e rappresenta uno dei fattori di progressiva erosione degli ambiti professionali nei quali gli avvocati riescono ad essere competitivi;
- è necessario porre gli avvocati in condizioni di competere ad armi pari con altri professionisti senza subire ingiustificate penalizzazioni, pena il rischio di vedere i professionisti forensi emarginati nel mercato delle attività professionali, in quanto incapaci

di reggere la concorrenza delle altre categorie di professionisti, sostenendo l'innovazione, la creatività e il dinamismo degli avvocati;

- un regime delle incompatibilità asfittico ed ingiustificatamente penalizzante rischia di essere una zavorra non più tollerabile per una categoria che ha necessità di differenziare e aprirsi ad ambiti, attività e competenze nuovi;
- è necessario rendere maggiormente compatibile il nostro ordinamento professionale e in particolare la disciplina delle incompatibilità con il diritto eurounitario in tema di servizi. Infatti, da circa vent'anni la Direttiva "Bolkestein" ha previsto che i professionisti non siano vincolati ad esercitare esclusivamente una determinata attività specifica ed ha chiaramente previsto che l'adozione di norme che limitino l'esercizio, congiunto o in associazione, di attività diverse, anche in relazione alle professioni regolamentate, trova giustificazione solo per garantire il rispetto di norme di deontologia e per garantire l'indipendenza e l'imparzialità dei professionisti (Direttiva 2006/123/CE, art. 25, attuata in Italia con D.Lgs. 26 marzo 2010, n. 59, art. 35);
- occorre dare vita ad una revisione della normativa sull'incompatibilità della professione di avvocato alla luce dell'evoluzione della professione e dei cambiamenti sociali, che impongono agli avvocati di estendere le loro attività anche a settori limitrofi rispetto al perimetro classico delle attività forensi;
- occorre rimuovere dall'ordinamento professionale una serie di limitazioni irragionevoli, che pongano gli avvocati in situazioni di svantaggio competitivo rispetto ad altri professionisti ed attori presenti sul mercato;
- appare, quindi, necessaria, una modifica sostanziale della disciplina delle incompatibilità rispetto all'impostazione totalmente proibizionistica sposata dall'attuale Legge professionale, limitando le incompatibilità alle sole attività che siano idonee a comportare un reale pregiudizio per l'indipendenza e l'autonomia dell'avvocato, ovvero, che impediscano l'esercizio professionale effettivo, continuativo, abituale e prevalente della professione forense;

RITENUTO CHE

- appare necessaria l'adozione di interventi normativi volti a realizzare una radicale revisione della normativa delle incompatibilità con la professione di avvocato, alla luce dell'evoluzione della professione e dei cambiamenti sociali che impongono agli avvocati di estendere le loro attività anche a settori limitrofi rispetto al perimetro classico delle attività forensi;
- è necessario rimuovere dall'ordinamento professionale una serie di limitazioni irragionevoli, che pongono gli avvocati in situazioni di svantaggio competitivo rispetto ad altri professionisti ed attori presenti sul mercato. Occorre, in particolare, una revisione della

disciplina delle incompatibilità che parta dall'idea di **ribaltare l'attuale impostazione totalmente proibizionistica** della Legge professionale, limitando le incompatibilità alle sole attività che siano idonee a comportare un **reale pregiudizio per l'indipendenza e l'autonomia** dell'avvocato;

- è necessario che la riforma della disciplina delle incompatibilità sia improntata al rispetto del diritto costituzionale, alla libertà di iniziativa economica e al diritto di esercizio di una professione liberamente scelta (art. 41 Cost. e art. 15 della Carta dei diritti fondamentali U.E.) che dia piena attuazione alle previsioni del diritto eurounitario che, *in primis*, consentono ai professionisti di esercitare più attività professionali, poi, prevedono possano esservi limitazioni all'esercizio congiunto di diverse attività e possano intervenire solo quando ciò sia indispensabile per garantire l'indipendenza e l'imparzialità del professionista (art. 25, paragrafo 1, Direttiva 2006/123/CE);
- appare quindi necessaria una completa revisione degli articoli 18 e 19 della Legge professionale, sostituendo l'attuale sistema di divieti che proibisce sostanzialmente ogni attività diversa da quella forense, con una norma flessibile, che vieti in via generale di svolgere attività che possano effettivamente pregiudicare l'autonomia e l'indipendenza dell'avvocato;
- una norma di dettaglio potrà eventualmente meglio individuare quali siano le attività che si presumono in conflitto con il principio di indipendenza e autonomia dell'avvocato, come ad esempio il ruolo di magistrato di carriera o di uditore giudiziario, ovvero l'esercizio della professione di notaio o anche posizioni di dipendente pubblico o privato (fatte comunque salve le deroghe già previste dalla legge);

Tanto premesso, il Congresso dell'Associazione Nazionale Forense

DÀ MANDATO

Al Consiglio Nazionale e al futuro Direttivo affinché adottino tutte le iniziative più opportune per raggiungere gli obiettivi di cui sopra.

Parma, 22 settembre 2024